

Venerdì 08/03/2024 • 06:00

FISCO **TRIBUTI AMBIENTALI**

Plastic tax: obiettivi nazionali ed europei

In Italia il tributo ambientale della **Plastic tax** entrerà in vigore in Italia a partire da **luglio 2024**. Molte le proroghe disposte dai Governi succedutisi negli ultimi 5 anni e ancora si attende una circolare contenente le istruzioni relative all'introduzione del nuovo tributo. Intanto, in **Europa** diversi Paesi hanno già introdotto il tributo.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di **Stefano Comisi** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Plastic tax: ambito europeo

Il dibattito politico circa la necessità dell'introduzione di un'imposta sulle **plastiche monouso** ha coinvolto per anni molti tavoli istituzionali europei, nel contrasto al fenomeno della crescente produzione dei **rifiuti di plastica**.

Pur riconoscendo il ruolo cardine che tale materiale ancora svolge nell'industria, l'Unione europea, con la direttiva 5 febbraio 2019, n. 904/2019 ha stigmatizzato l'utilizzo sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, come **imballaggi** e confezioni. In tale ottica, l'Unione promuove per il futuro cicli di riciclaggio innovativi, finalizzati al superamento del modello "produzione-consumo-smaltimento", in favore di un sistema in cui il prodotto di scarto finale viene re-immesso in circolo. L'obiettivo finale è raggiungere la riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030.

Paesi membri UE come la Spagna hanno già introdotto la **Plastic tax**. In Italia, invece, risulta attualmente in vigore una **Plastic tax** "europea", recepita dal decreto Milleproroghe del 31 dicembre 2020. Il tributo è a carico dello Stato e, rispetto all'imposta italiana, non deriva dal consumo di **MACSI**. L'importo da versare, infatti, ammonta a 0,80 euro per ogni kg di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e generati in ciascuno Stato appartenente all'Unione europea.

Plastic tax: ambito nazionale

La **Plastic tax** si configura come un'imposta sul consumo, simile alle accise, che colpirà i produttori e gli importatori di plastiche monouso (c.d. MACSI, Manufatti per il consumo con singolo impiego).

Dopo ben cinque proroghe, nel luglio 2024 la **Plastic tax** dovrebbe entrare in vigore anche in Italia. Per il momento, si conosce solo la misura dell'imposta, pari a 0,45 euro per ogni Kg di plastica monouso prodotta in Italia o introdotta da altri Paesi appartenenti all'Unione europea o importata dai **territori extra unionali**. Il costo della **Plastic tax**, come Iva e accise, è destinato a ripercuotersi principalmente sui consumatori finali ma, al tempo stesso, obbliga molte imprese a modificare i propri standard industriali e le filiere di approvvigionamento, anche e soprattutto **extra-UE**, muovendo verso obiettivi di efficienza ambientale. Alle aziende è richiesto un aggiornamento dei modelli produttivi di intere **filiere commerciali**. Al tempo stesso, comporterà nuovi adempimenti di cui dovranno tenere conto tutti gli operatori attivi nel settore del commercio internazionale.

A seguito di un ulteriore intervento contenuto nella legge di bilancio 2021, tre anni fa l'**Agenzia delle dogane** ha anticipato online la prima bozza di una circolare che dovrebbe contenere le istruzioni relative all'introduzione del nuovo tributo. Nei prossimi mesi si attende la versione definitiva di tale provvedimento.

Funzionamento del nuovo tributo

Generalmente, per "plastica monouso" si intendono i manufatti che hanno, o sono destinati ad avere, funzione di contenimento di merci o prodotti alimentari, realizzati sotto forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materiale plastico. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i prodotti in materiale compostabile, i dispositivi medici e i manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali. La legge di bilancio 2021 ha escluso anche i MACSI provenienti da **processi di riciclo** e quelli importati nel nostro Paese in regime di **franchigia doganale**.

Il tributo diventa esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale. Per i **MACSI** realizzati in Italia tale momento coinciderà con la cessione ad altri soggetti nazionali, mentre per quelli prodotti in altri Paesi UE il presupposto impositivo si identificherà con l'acquisto nell'esercizio dell'attività economica d'impresa o la cessione al consumatore. Per quanto riguarda le plastiche monouso provenienti da Paesi terzi, invece, l'esigibilità del tributo coinciderà con l'importazione definitiva nel territorio nazionale.

La liquidazione e l'accertamento dell'imposta avverrà sulla base di una **dichiarazione**, che dovrà essere presentata trimestralmente all'Agenzia delle dogane. L'importo derivante da tale dichiarazione dovrà essere versato entro il primo mese successivo al trimestre solare di competenza, mediante F24 accise.

Con riferimento agli aspetti strettamente legati al settore del commercio internazionale, gli **importatori** saranno tenuti a indicare in sede di dichiarazione doganale il codice di classifica doganale, aggiungendo lo specifico codice addizionale "Z050", che indicherà che la merce importata è soggetta alla Plastic tax. L'importo dovuto verrà quantificato (in autoliquidazione) sulla base del quantitativo di MACSI dichiarato.

I soggetti passivi dell'imposta

Dal punto di vista soggettivo, saranno obbligati al pagamento della *Plastic tax* coloro che producono MACSI mediante impianti siti nel **territorio nazionale**, coloro che acquistano o vendono ai consumatori MACSI provenienti da altri Paesi UE e gli importatori di MACSI provenienti da Paesi terzi. La legge di bilancio 2021 ha modificato la norma introduttiva, aggiungendo al novero dei debitori d'imposta i c.d. "**committenti**", ossia soggetti (sia residenti che non residenti in Italia) che intendono vendere ad altri soggetti nazionali MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione. Il Legislatore ha anche precisato che non possono essere qualificati come soggetti obbligati a versare l'imposta i c.d. "trasformatori", ossia i **produttori di MACSI** che utilizzano nella propria filiera altre plastiche monouso, per i quali l'imposta è già dovuta dal fornitore delle stesse

Mancano i provvedimenti attuativi

Con riguardo all'introduzione della nuova Plastic tax, si presenta molto critico il giudizio di **Assonime** che, la circolare 2 febbraio 2024, n.2, evidenzia l'assenza di un quadro giuridico ben definito. Infatti, nonostante si tratti del quinto rinvio per tale imposta, introdotta nel nostro sistema per la prima volta con la legge di bilancio 2020, mancano ancora del tutto i provvedimenti attuativi e le circolari, necessarie per regolare gli adempimenti legati a queste nuove forme di imposizione tributaria. Neppure risulta chiaro l'impatto generale che la nuova imposta avrà sul sistema fiscale e sull'organizzazione delle imprese.